



SETTORE

AGEVOLAZIONI

L'INDENNITÀ ONNICOMPENSIVA
DEL "DECRETO AGOSTO" E
LE ISTRUZIONI DELL'INPS

RIFERIMENTI

- Art. 9, comma 2, DL n. 104/2020
- Circolare INPS 28.10.2020, n. 125

IN SINTESI

Recentemente l'INPS ha fornito le indicazioni operative per il riconoscimento dell'indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 prevista dal c.d. "Decreto Agosto" a favore di alcune categorie di soggetti, tra i quali:

- *lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria;*
- *venditori porta a porta.*

In particolare l'indennità è riconosciuta:

- *automaticamente per coloro che hanno già usufruito delle indennità INPS previste dal c.d. "Decreto Cura Italia" e dal c.d. "Decreto Rilancio";*
- *a fronte della presentazione di un'apposita domanda da parte di coloro che non hanno inviato la richiesta per le predette indennità ovvero per i quali la stessa è stata rigettata.*

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Il DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" (Informativa SEAC [21.10.2020, n. 306](#)) prevede all'art. 9 il **riconoscimento di un'indennità onnicomprensiva pari a € 1.000** a favore, tra l'altro, dei seguenti soggetti che a causa dell'emergenza COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività / rapporto di lavoro:

- **lavoratori autonomi**, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- **incaricati alle vendite a domicilio** (venditori "porta a porta") di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 114/98.

Con la recente Circolare 28.10.2020, n. 125 l'INPS ha fornito le modalità operative che consentono di beneficiare di tale agevolazione.

SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI RICHIESTI

Al fine di beneficiare dell'indennità in esame:

- i lavoratori **autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**, devono presentare i seguenti requisiti:
 - essere stati **titolari di contratti autonomi occasionali** riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222, C.c. nel periodo **1.1.2019 - 29.2.2020**.



Per tali contratti i predetti soggetti devono essere **già iscritti al 17.3.2020 alla Gestione separata INPS, con accredito**, nel predetto arco temporale, **di almeno un contributo mensile**;

- **non avere in essere al 15.8.2020 un contratto autonomo occasionale**;
- gli **incaricati alle vendite a domicilio** (venditori "porta a porta") di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 114/98 devono **risultare**:
 - **titolari di un reddito 2019** derivante dalle medesime attività **superiore a € 5.000**;
 - **titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata INPS al 17.3.2020**;
 - **non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**.



I predetti soggetti possono fruire dell'indennità in esame **a condizione altresì che alla data di presentazione della domanda non siano**:

- **titolari di un altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato**, diverso dal contratto intermittente di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015;
- **titolari di pensione**.

MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'INDENNITÀ

Al fine di accedere all'indennità in esame sono previste modalità differenziate a seconda che il soggetto interessato **abbia già beneficiato o meno** di una delle seguenti agevolazioni:

- indennità ex artt. 29, 38 e 44, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" (Informativa SEAC [1.4.2020, n. 100](#) e [2.4.2020, n. 101](#));
- indennità ex art. 84, commi 5, 6, 8 e 10, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" (Informativa SEAC [22.5.2020, n. 153](#)).

Soggetto	Indennità art. 9, DL n. 104/2020
Ha beneficiato delle indennità ex DL n. 18/2020 e DL n. 34/2020	Riconoscimento "automatico" da parte dell'INPS mediante erogazione all'interessato in base alle modalità indicate nella domanda già presentata ai fini delle precedenti indennità.

<p>Non ha beneficiato delle indennità ex DL n. 18/2020 e DL n. 34/2020 (domanda non presentata o rigettata)</p>	<p>Presentazione all'INPS in via telematica, di un'apposita domanda tramite i canali disponibili sul sito Internet dell'Istituto. A tal fine il soggetto interessato deve essere in possesso di una delle seguenti tipologie di credenziali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PIN rilasciato dall'Istituto (dall'1.10 l'INPS non rilascia nuovi PIN); • SPID di livello 2 / superiore; • Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE); • Carta Nazionale dei Servizi (CNS). <p>In alternativa al portale web, le indennità in esame possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato (numero verde 803 164 da rete fissa oppure numero 06 164164 da rete mobile). Il rilascio del nuovo servizio sarà reso noto dall'Istituto con un'apposita comunicazione sul sito Internet.</p>
--	---

CARATTERISTICHE DELL'INDENNITÀ E CUMULABILITÀ

L'indennità onnicomprensiva in esame:

- **non concorre alla formazione del reddito;**
- è erogata dall'INPS nel limite dei fondi stanziati (€ 680 milioni per il 2020).



Come precisato dall'INPS nella Circolare n. 25 in esame, nel periodo di fruizione dei benefici:

- non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa;
- non spetta l'assegno per il nucleo familiare.

CUMULABILITÀ

L'indennità in esame è **incompatibile / compatibile** con le seguenti prestazioni.

Tipologia prestazione / indennità	Compatibilità indennità ex art. 9, DL n. 104/2020
<ul style="list-style-type: none"> • indennità a favore dei professionisti iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria ex art. 44, DL n. 18/2020 ("Fondo per il reddito di ultima istanza") • pensioni dirette a carico, anche pro-quota: <ul style="list-style-type: none"> – dell'Ago nonché delle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della stessa – della Gestione separata INPS • indennità ex art. 1, comma 179, Legge n. 232/2016 (c.d. APE sociale) • reddito di emergenza ex art. 82, DL n. 34/2020 • reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore all'indennità 	NO
<ul style="list-style-type: none"> • assegno ordinario di invalidità ex Legge n. 222/84 • indennità di disoccupazione NASPI / DIS-COLL • erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage, tirocini professionali • premi / sussidi per fini di studio o addestramento professionale • premi e compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica / prestazioni di lavoro occasionale ex art. 54-bis, DL n. 50/2017, nei limiti di compensi non superiori a € 5.000 annui 	SI

RIPRODUZIONE VIETATA